



unione
regionale
istituzioni
e iniziative
pubbliche
e private
di assistenza
agli anziani

STATUTO
in vigore dal 7 Aprile 2009

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“Unione Regionale Istituzioni e Iniziative
Pubbliche e Private di Assistenza”

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata URIPA, acronimo di “Unione Regionale Istituzioni e Iniziative Pubbliche e Private di Assistenza”.

L'URIPA è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

SEDE

Art. 2

La sede sociale dell'URIPA è definita dal Consiglio di Amministrazione.

DURATA

Art. 3

La durata dell'URIPA è illimitata.

SCOPI

Art. 4

Scopi dell'URIPA sono:

- a) Rappresentare gli Enti Associati dinanzi a istituzioni e organismi internazionali dell'Unione Europea, del Parlamento della Repubblica, del Governo, della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Aziende Ulss, delle OO.SS, degli Enti previdenziali e/o assicurativi e ogni altro soggetto, di rilievo istituzionale, che eserciti funzioni di interesse degli associati;
- b) Promuovere lo sviluppo e la crescita degli Enti Associati con particolare attenzione alle politiche di qualità dei servizi erogati;
- c) Tutelare e rappresentare gli interessi degli Associati, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali sia di carattere nazionale che internazionale, in particolare, tiene stabili rapporti politici, tecnici e istituzionali con la Regione del Veneto, con i Comuni, Aziende Ulss, con le locali Conferenze dei Sindaci, e con le altre organizzazioni che si occupino di questioni d'interesse degli Enti Associati e più in generale delle politiche socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie;
- d) Sottoscrivere protocolli sindacali di indirizzo in ambito regionale e nazionale, che

possano essere di interesse per gli Associati;

e) Sottoscrivere accordi di carattere commerciale che possano essere di interesse per gli Associati;

f) Svolgere attività di sostegno, assistenza tecnica, legale, fiscale e tributaria, nell'interesse degli Associati;

g) Promuovere, contribuire, partecipare e gestire corsi e scuole professionali per la formazione e qualificazione del personale a qualunque titolo operante nell'ambito di attività degli Associati;

h) Curare la raccolta, analisi e diffusione delle informazioni di interesse degli Associati;

i) Promuovere e diffondere, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della solidarietà, della sussidiarietà, della qualità dei servizi e della buona amministrazione;

j) Promuovere ogni altra iniziativa d'interesse sociale, legislativo, politico, culturale nel campo socio sanitario.

L'URIPA per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà costruire ed acquisire immobili e mobili, partecipare anche in forma minoritaria a società anche di capitali, compiere operazioni commerciali e finanziarie, richiedere e rilasciare fidejussioni, stipulare contratti, nonché assumere ogni altra iniziativa che il Consiglio ritenga utile per il conseguimento delle finalità statutarie.

SOCI

Art. 5

1. Possono partecipare all'URIPA in qualità di Soci con diritto di voto tutti gli Enti Pubblici e Privati che non abbiano fine di lucro e che, istituzionalmente e/o prevalentemente, svolgano direttamente attività sociale nel settore Anziani e/o a servizio di persone diversamente abili o in condizione di bisogno.

2. Possono partecipare all'URIPA in qualità di Soci senza diritto di voto anche altri Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Organismi, che non abbiano fine di lucro e che, istituzionalmente e/o prevalentemente non svolgano direttamente attività sociale nel settore Anziani e/o a servizio di persone diversamente abili o in condizione di bisogno.

In caso di ammissione il socio come sopra definito, per la sua iscrizione nel registro dell'URIPA, è tenuto a versare la quota associativa nella misura annualmente fissata dall'Assemblea.

Ogni Socio, avente diritto ai sensi dell'art. 5 comma 1, partecipa all'assemblea con un voto.

L'adesione all'URIPA comporta l'obbligo di:

- osservare le norme contenute nello Statuto e le deliberazioni adottate da competenti

organi statutari;

- corrispondere puntualmente le quote associative entro il 30 settembre dell'anno corrente;

- fornire tutti i dati statistici e informazioni che l'URIPA riterrà richiedere per l'interesse comune e il conseguimento delle finalità statutarie.

PATRIMONIO

Art. 6

Il patrimonio dell'URIPA è costituito dai beni immobili e mobili acquistati o acquisiti, dalle quote associative, dai contributi di Enti Pubblici e Privati e da proventi di iniziative proprie oltre che da liberalità donazioni e sponsorizzazioni.

ORGANI

Art. 7

Sono organi Politici dell'URIPA:

1. L'ASSEMBLEA composta da tutti i Soci iscritti nel registro dell'URIPA.

2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE composto da n. 15 membri eletti dall'Assemblea tra i soci così come definiti all'art. 5 comma 1, assicurando la rappresentanza di ciascuna Provincia della Regione e la rappresentanza di almeno tre Enti privati che non abbiano fine di lucro.

3. IL PRESIDENTE.

4. IL COORDINAMENTO LOCALE composto da tutti i Soci iscritti nel registro dell'URIPA aventi Centro/i di Servizio operanti nell'ambito dell' Azienda Ulss territorialmente competente.

5. IL COMITATO DEI GARANTI.

COMPITI

Art.8

L'ASSEMBLEA

a) Elegge gli Enti che vanno a comporre Consiglio di Amministrazione e il Comitato dei Garanti;

b) Approva il bilancio preventivo e il consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo;

c) Determina annualmente le quote associative;

d) Approva le modifiche dello Statuto;

e) Ratifica le delibere di carattere straordinario assunte dal Consiglio;

f) Indica le iniziative da perseguire e gli indirizzi programmatici dell'URIPA;

g) Discute e approva i programmi e le iniziative proposte dal Consiglio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente e delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in prima convocazione e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

L'Assemblea è in oltre convocata qualora lo richiedano 2/3 degli Enti Associati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere spedito a tutti gli enti che lo compongono, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo di posta elettronica che attesti l'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni liberi prima dell'adunanza.

Nei casi urgenti, a giudizio del convocante, la convocazione può essere fatta per telegramma ovvero a mezzo di posta elettronica che attesti l'avvenuto ricevimento almeno due giorni liberi prima della riunione.

Le deliberazioni risultano approvate qualora ottengano la maggioranza dei voti presenti.

Art.9

IL CONSIGLIO

a) Elegge il Presidente e il vice Presidente, tra i componenti del Consiglio;

b) Nomina, su proposta del Presidente, il Segretario e ne determina il compenso;

c) Surroga i componenti cessati in seno al Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 14, fino ad un massimo di un terzo dei componenti;

d) Approva il regolamento;

e) Presenta all'Assemblea, per l'approvazione, gli indirizzi programmatici dell'URIPA e i piani annuali di intervento e di attuazione dei fini statutari;

f) Dà esecuzione alle delibere dell'assemblea;

g) Delibera su tutti i provvedimenti di carattere ordinario e straordinario e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8;

h) Amministra il patrimonio dell'URIPA;

i) Autorizza il Presidente a stare in giudizio;

j) Nomina i rappresentanti dell'URIPA presso: Enti, Organismi, Delegazioni, Commissioni di concorso o simili, sia in ambito Regionale, Nazionale ed Internazionale;

k) Delibera sulle domande di ammissione e di recesso e di perdita dei requisiti di socio di cui ai successivi artt. 15 e 16;

l) Provvede alla eventuale costituzione di gruppi di lavoro od organismi interni aventi caratteristiche tecnico/consuntive definendone gli ambiti di attività, le regole e modalità di funzionamento;

m) Dispone quant'altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari;

n) Sospende/annulla le decisioni del Coordinamento Locale Uripa quando risultino aver assunto indirizzi diversi od in contrasto con le politiche, iniziative e deliberazioni del Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente e delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in prima convocazione e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

Il Consiglio è in oltre convocato qualora lo richiedano 2/3 degli Enti che lo compongono.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere spedito a tutti i Componenti e al Comitato dei Garanti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo di posta elettronica che attesti l'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza.

Nei casi urgenti, a giudizio del convocante, la convocazione può essere fatta per telegramma ovvero a mezzo di posta elettronica che attesti l'avvenuto ricevimento almeno due giorni liberi prima della riunione.

E' ammessa la partecipazione in audio o video conferenza a condizione che i partecipanti al Consiglio, possano seguire e intervenire in tempo reale ai lavori, ed abbiano parità informativa rispetto ai partecipanti che fisicamente sono presenti.

Le deliberazioni risultano approvate qualora ottengano la maggioranza dei voti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.10

IL PRESIDENTE

a) E' il rappresentante legale dell'Associazione;

b) Presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;

c) Rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

d) Provvede a tutti gli atti amministrativi comprese le operazioni bancarie, e rilascia ampie liberatorie quietanze di pagamento;

e) Partecipa di diritto alle Assemblee Locali;

f) In caso di impedimento può delegare tutte le sue funzioni al Vice Presidente.

Art.11

IL COORDINAMENTO LOCALE URIPA

E' l'organismo di rappresentanza dell'URIPA in ambito locale.

Il Coordinamento è composto da tutti i Soci iscritti nel registro dell'URIPA aventi Centro/ i di Servizio operanti nell'ambito dell'Azienda Ulss territorialmente competente.

Il Coordinamento elegge al suo interno una Delegazione composta da un massimo di

tre Enti garantendo in suo seno, laddove presenti, sia i Centri di Servizio aventi natura giuridica pubblica che privata senza fini di lucro ed elegge un domicilio della stessa.

La Delegazione così eletta rappresenta i Centri Servizio in seno alla conferenza dei sindaci ed è delegata nei rapporti con l'Azienda Ulss territorialmente competente.

Il Coordinamento è convocato dal Presidente dell'URIPA quando la riunione preveda la elezione della Delegazione, o qualora lo richiedano 2/3 dei suoi componenti.

Il Coordinamento è convocato dalla Delegazione almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta questa lo ritenga opportuno.

Le decisioni del Coordinamento risultano approvate qualora ottengano la maggioranza dei voti presenti e non possono assumere indirizzi diversi od in contrasto con le politiche, iniziative e deliberazioni del Consiglio, a tale scopo le decisioni del Coordinamento devono essere trasmesse al Consiglio.

Alle riunioni del Coordinamento Locale partecipano di diritto il Presidente dell'URIPA e i rappresentanti in seno al Consiglio, territorialmente eletti per l'ambito provinciale di rappresentanza ai quali deve essere comunicata la data di convocazione corredata dall'ordine del giorno.

In sede di riunione del Coordinamento Locale non sono ammesse deleghe.

Art.12

IL COMITATO DEI GARANTI

- a) Elegge al loro interno il Presidente;
- b) Verifica la rispondenza degli atti del Consiglio alle norme statutarie;
- c) Svolge altresì le funzioni proprie dei Revisori dei Conti.

Il Comitato dei Garanti è invitato alle sedute del Consiglio di Amministrazione, alle quali partecipa senza diritto di voto.

Art.13

IL SEGRETARIO

E' nominato dal Consiglio ai sensi dell'art. 9 punto b.

Svolge tutte le mansioni che il Consiglio e il Presidente ritengono di affidargli.

Cura le pratiche dell'ufficio segreteria e ne è responsabile ed è responsabile del personale.

Redige i verbali in Assemblea e in Consiglio.

Il rapporto giuridico ed economico con il segretario dovrà essere regolato, pena la sua nullità, da apposito contratto la cui scadenza, non potrà essere prevista oltre la data di scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato.

RAPPRESENTANZA DEL SOCIO

Art. 14

In Assemblea

In sede di Assemblea il Socio è rappresentato dal legale rappresentante dell'Ente o altra persona delegata tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente od organo di governo equipollente.

In Assemblea il Socio può essere rappresentato per delega da un altro Socio dell'associazione.

In Assemblea un Socio può assumere fino ad un massimo di tre deleghe.

In Consiglio

In sede di Consiglio il Socio è rappresentato dal legale rappresentante dell'Ente o altra persona delegata tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente od organo di governo equipollente.

Decade dalla carica di Consigliere l'Ente che non intervenga senza giustificato motivo scritto a tre sedute consiliari consecutive, rassegni le dimissioni, perda la qualifica di socio.

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni, sono gratuite ed onorifiche.

Sono ammessi i rimborsi delle spese.

In Coordinamento Locale dell'Uripa

In sede di Coordinamento il Socio è rappresentato dal legale rappresentante dell'Ente o suo delegato, avente uno o più Centri di Servizio operanti nell'ambito dell'Azienda Ulss territorialmente competente.

In sede di Coordinamento il Socio partecipa con le modalità e forme previste all'art. 5.

In sede di Coordinamento non sono ammesse deleghe tra i suoi componenti.

ISCRIZIONE

Art. 15

Le domande di iscrizione all'URIPA devono essere rivolte al Consiglio il quale le esamina e decide sull'ammissione.

Non ha diritto di esercitare le funzioni inerenti alla qualità di socio dell'URIPA l'Ente che abbia perso detta qualifica ai sensi dell'art. 16.

Per i nuovi Soci il diritto inizia dal versamento della quota.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 16

La perdita della qualità di Socio avviene:

- a) per recesso, in tale caso necessita comunicazione scritta e le conseguenze giuridiche ed economiche avranno validità dalla data in cui il Consiglio ne avrà preso atto nella prima seduta successiva alla comunicazione;
- b) l'Ente che non risulti in regola con il pagamento della quota associativa nonostante siano intervenuti due solleciti di pagamento;
- c) per inosservanza degli obblighi statutari. La decisione adeguatamente motivata spetta al Consiglio.

Avverso tutti i provvedimenti disposti dal Consiglio ai sensi del presente statuto è ammesso ricorso entro trenta giorni al Comitato dei Garanti e il deliberato così assunto è inappellabile.

SCIoglimento

Art. 17

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con i voti validi di almeno i 3/4 dei voti degli iscritti.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore e ne determina il compenso.

L'Assemblea determinerà inoltre la destinazione del patrimonio dell'Associazione ad organismi riconosciuti a livello regionale siano essi pubblici o privati a condizione che gli stessi non abbiano fini di lucro e che, operino nel campo socio-assistenziale per anziani ed abbiano sede nella Regione del Veneto.

Art. 18

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al C.C..

NORMA TRANSITORIA

Art. 19

In sede di prima applicazione del presente statuto si precisa che l'attuale composizione del Consiglio resta invariata sino alla sua naturale scadenza, ed entro sei mesi dalla data di approvazione del presente statuto verranno attivati i Coordinamenti Locali dell'URIPA previsti all'art. 7 con le modalità e compiti previsti dagli art. 11 e 14.

Il presente atto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 7 aprile 2009 e si compone di n. 19 articoli.

Allegato sub "B" al n. 20111 di raccolta

Eto: Volpe Roberto - Roberto Franco notaio (L.S.)

